

STATUTO

ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

E' costituita, su iniziativa del LIONS CLUB TORINO STUPINIGI e dell'associazione "AMICI DELL'ARTE E DELL'ANTIQUARIATO", l'associazione "AMICI DELL'ARCHIVIO DI STATO DI TORINO", senza fini di lucro, con sede legale in Torino, nei locali dell'Archivio di Stato di Torino, Piazza Castello n. 209.

ARTICOLO 2 - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione opera in conformità con le funzioni di tutela riconosciute dall'ordinamento e, ispirandosi ai principi della solidarietà umana di cui la dimensione culturale è parte irrinunciabile, ha per scopo di:

- a) - promuovere presso i propri Soci e la collettività in generale la conoscenza e la salvaguardia della memoria documentaria territoriale, la cui tutela compete all'Archivio di Stato di Torino;
- b) - sensibilizzare alla riscoperta delle radici storico-culturali in senso lato, intesa come conferma di identità e certezza del futuro;
- c) - porsi come riferimento culturale ed operativo per gli appassionati cultori del settore e collaborare con Enti ed associazioni aventi fini analoghi.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati, l'Associazione si propone di:

- 1) - promuovere la raccolta dei mezzi finanziari necessari alla formazione di progetti di studio e di ricerca, nonché di valorizzazione e integrazione patrimonio custodito dall'Archivio di Stato, anche mediante l'acquisto di opere, carte ed oggetti, e il relativo restauro;

2) – concorrere alle dette attività anche mediante la promozione di convegni, mostre ed eventi in genere nonché di pubblicazioni;

3) - organizzare essa stessa conferenze, lezioni, visite guidate nonché convegni, mostre ed eventi in accordo con la direzione dell'Archivio di Stato;

4) - promuovere ogni altra iniziativa connessa alla valorizzazione, conoscenza e funzionamento dell'Archivio di Stato di Torino.

Di tutte le predette attività il Consiglio Direttivo dell'Associazione, sentito il Comitato Scientifico e assunto il parere del Direttore dell'Archivio di Stato, dovrà attentamente valutare l'effettiva qualità nonché il valore critico e storico.

L'Associazione si propone, inoltre, di fornire attività di supporto nell'apertura al pubblico dell'Archivio di Stato di Torino, fornendo servizi integrativi di collaborazione nell'organizzazione di convegni, mostre ed eventi, nonché di accoglienza, lezioni, visite tematiche et similia". Tutte le attività predette sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali fornite dai propri Soci nonché, quando occorra, tramite servizi di terzi da essa procurati.

I Soci forniscono le loro prestazioni a titolo volontaristico e gratuito, salvo il solo diritto al rimborso delle spese vive sostenute per l'attività prestata, su presentazione di idonea documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 3 - SOCI

"

no

L'Associazione è costituita da Soci benemeriti, Soci ordinari, e Soci giovani.

Sono Soci benemeriti le persone fisiche e gli Enti non lucrativi che abbiano acquisito speciali benemeritenze verso l'Archivio di Stato a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

Sono Soci ordinari tutti coloro che intendano contribuire alla realizzazione delle finalità dell'Associazione prestando la propria attività personale in modo leale, spontaneo e gratuito.

Sono Soci giovani coloro che hanno età inferiore ad anni trenta, che perseguono identiche finalità associative e che partecipano con quota associativa ridotta.

L'ammissione a Socio ordinario e a Socio giovane è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione dell'apposita domanda da parte degli interessati. I Soci benemeriti sono dispensati dal pagamento delle quote associative.

I Soci ordinari e i Soci giovani provvedono annualmente al pagamento delle quote associative che saranno determinate per ciascuna categoria di Soci dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nominativi ammessi nel libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno pagato la quota associativa stabilita.

Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivata, si pronuncia il Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio si perde:

- a) - per recesso;
- b) - per mancato versamento della quota associativa, trascorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- c) - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- d) - per persistenti violazioni degli obblighi derivanti dal presente statuto e dai regolamenti interni eventuali.

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti mossigli, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

In caso contrario la quota di associazione si intende rinnovata per l'anno successivo.

Il Socio receduto, escluso e gli eredi del Socio deceduto non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

I Soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento confacente agli scopi dell'Associazione;
- a versare la quota associativa annua.

I Soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ad intervenire in Assemblea con diritto di voto, ad accedere alle cariche sociali.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) - dalle quote dei Soci;
- b) - dai contributi pubblici e privati;
- c) - dai proventi di iniziative sociali;
- d) - da donazioni, liberalità e lasciti testamentari;
- e) - da rimborsi derivanti da convenzioni.

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentun dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo sottopone il bilancio consuntivo all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile

dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo sottopone altresì il bilancio preventivo per l'anno seguente all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di novembre.

ARTICOLO 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) - l'Assemblea dei Soci;
- b) - il Consiglio Direttivo;
- c) - il Presidente;
- d) - il Vice Presidente;
- e) - il Direttore;
- f) - il Segretario;
- g) - il Tesoriere;
- h) - il Comitato Scientifico;
- h) - il Collegio dei Revisori dei conti.

E' inoltre prevista la nomina di cariche onorarie.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi come già previsti per i Soci di cui al precedente articolo 2.

ARTICOLO 6 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutte le categorie di Soci in regola con il versamento della quota associativa, ove richiesta, ed è ordinaria o straordinaria. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo ne ravvisino l'opportunità.

Essa nomina i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e delibera:

- a) - sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa all'andamento economico, culturale ed artistico dell'Associazione;
- b) - sul bilancio consuntivo e preventivo dell'esercizio sociale;
- c) - sull'esclusione dei Soci dall'Associazione, proposta dal Consiglio Direttivo;
- d) - sugli eventuali regolamenti interni e relative variazioni;
- e) - sugli altri argomenti che siano posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano adottate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, lo scioglimento anticipato dell'Associazione, la relativa devoluzione del patrimonio residuo, che devono essere adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci .

Di ciascuna Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante all'uopo nominato dall'Assemblea.

ARTICOLO 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, nominati e quantificati dall'Assemblea, variabile da cinque a dodici; ne fa parte di diritto il Direttore di cui all'art.9.

Può far parte del Consiglio direttivo un rappresentante di ogni Ente non lucrativo che si impegni a sostenere le attività progettuali dell'Associazione con un contributo minimo di 100 000 Euro

Nel caso in cui tale Ente non rinnovi il suddetto contributo per gli anni di durata in carica del Consiglio Direttivo, il rappresentante così nominato decade dal relativo incarico.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

La durata del primo Consiglio è stabilita in sede di atto costitutivo.

Nel caso in cui uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando un nuovo Consigliere che rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio e che dovrà essere confermato alla prima Assemblea.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Il Consiglio nomina altresì il Direttore e i membri del Comitato Scientifico. Al Consiglio spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- sottoporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo, dopo averne approvato il progetto predisposto dal Direttore;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- stabilire le quote associative annue;
- riconoscere la qualità di Socio benemerito;
- proporre all'Assemblea l'esclusione dei Soci per i casi previsti dal presente statuto;
- redigere eventuali regolamenti interni e loro variazioni;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea;
- approvare il programma di attività annuale, formulato dal Direttore d'intesa con il Comitato Scientifico.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente almeno bimestralmente e comunque ove lo stesso Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta.

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione o in caso di urgenza, mediante telegramma o telefax o telefonata almeno ventiquattro ore prima.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ed assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Di ciascuna adunanza viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 8 – IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di convocare e presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei Soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9 – IL DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, fra docenti, funzionari delle Soprintendenze, esperti, studiosi ed appassionati cultori di riconosciuta competenza nelle discipline delle Materie Archivistiche, permane in carica tre anni e comunque sino al rinnovo delle cariche sociali ed è riconfermabile. Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo, di cui all'art.7, e del Comitato Scientifico, di cui all'articolo 12.

Il Direttore sovrintende alla gestione organizzativa e amministrativa dell'Associazione, cura la predisposizione dei progetti di bilancio preventivo e consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo, firma i contratti, ordina e liquida le spese, dispone i relativi pagamenti. Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio

Direttivo e, in caso di urgenza, assume i provvedimenti necessari di concerto con il Presidente, riferendone agli organi competenti alla prima riunione utile.

Il Direttore svolge compiti di proposta e impulso in merito alle finalità statutarie dell'Associazione, d'intesa con il Comitato Scientifico predispone i progetti culturali e formula il programma di attività annuale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 – IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri ed ha il compito di redigere i verbali delle riunioni degli organi collegiali, provvedere alla tenuta dei registri e conservare la documentazione relativa.

ARTICOLO 11 – IL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri ed ha il compito della tenuta della contabilità, provvedendo a mantenere i rapporti con il Direttore di cui all'articolo 9 e con i Revisori dei conti e dando esecuzione a tutte le opportune ed occorrenti operazioni bancarie.

ARTICOLO 12 – COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da un numero di membri (anche non Soci) compreso da un minimo di tre ed un massimo di nove, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo fra docenti, funzionari delle Soprintendenze, esperti, studiosi ed appassionati cultori di riconosciuta competenza nelle discipline delle Materie Archivistiche, della Storia, dell'Arte, dell'Architettura, del Restauro, della Conservazione e della tutela del Patrimonio Storico Artistico. Ne fa parte il

Direttore, ai fini del necessario coordinamento con il Consiglio Direttivo. Ne sono, inoltre, membri di diritto il Direttore dell'Archivio di Stato di Torino e il Soprintendente Archivistico per il Piemonte e la Valle d'Aosta.

Il Comitato Scientifico opera gratuitamente e coadiuva il Direttore nella stesura del programma di attività annuale esprimendosi in merito a iniziative di studio e di ricerca.

Il Comitato Scientifico decade automaticamente con il decadere del Consiglio Direttivo che l'ha nominato.

ARTICOLO 13 – REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti, nominati dall'Assemblea in numero di tre per la durata di tre anni, verificano il rispetto delle deliberazioni assembleari, controllano la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, ne rivedono il bilancio, che ricevono 15 giorni prima dell'Assemblea dei Soci, e ne riferiscono per iscritto agli organi competenti.

Le predette attività sono svolte a titolo gratuito.

ARTICOLO 14 – DURATA E SCIoglimento

La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in settore identico, analogo o affine.

ARTICOLO 15 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.